

**OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNE DI DENNO.**

Relazione:

*L'art. 9/bis della L.P. 16 giugno 2006, n.3 recante **Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino** dispone che per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività previste dalla citata norma. In relazione a detto obbligo con delibera della Giunta provinciale nr. 1952 di data 9 novembre 2015, è stato individuato l'ambito di gestione associata dei servizi 6.1 Bassa Valle di Non tra i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton.*

*A tal fine le quattro Amministrazioni comunali hanno predisposto un progetto di riorganizzazione dei servizi da avviare in gestione associata con decorrenza 26 ottobre 2016 per i servizi di segreteria generale e delle entrate tributarie e patrimoniali, approvando i relativi schemi di convenzione, da parte del Comune di Denno cio' è avvenuto rispettivamente con delibera consiliare n. 24 e n. 25 del 17 ottobre 2016, condivise dagli altri tre Comuni. La convenzione per la gestione associata del servizio "tributi ed entrate patrimoniali" è stata sottoscritta rep. Atti privati Comune di Campodenno nr. 2/2016.*

*La convenzione sottoscritta prevede nella prima fase e fino a diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci, che il servizio si strutturi (art. 5.3) attraverso l'allestimento di:*

*A) un ufficio centrale (front e back - office), ubicato a Campodenno per il subambito formato dai Comuni di Campodenno e Sporminore;*

*B) un ufficio centrale (front e back- office), ubicato a Denno, per il sub-ambito formato dai Comuni di Denno e Ton;*

*C) uno sportello posizione remota "informatributi" (front - office) dislocato presso ogni altro Comune collegato, tramite rete telematica, all'ufficio centrale, a disposizione del contribuente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione con una frequenza da definire nell'ambito della Conferenza dei Sindaci presenti gli addetti al servizio.*

*e all'art. 8.3*

*Dopo l'entrata a pieno regime del servizio, spetta alla Conferenza dei Sindaci individuare fra il personale di cui al precedente art. 6, almeno a livello di subambito, il responsabile del servizio, ratificato dai rispettivi comuni con delibera della giunta comunale.*

*Quindi la responsabilità gestionale dei singoli tributi è stata inizialmente mantenuta in capo al singolo Comune, e la gestione associata ha riguardato gli aspetti operativi, che per il sub ambito Denno/Ton sono stati curati dalla dipendente del Comune di Denno, signora Megale M. Cristina inquadrata in cat. C livello base.*

*Con delibera giuntale nr. 83 dd. 30/10/2018 questo Comune ha ritenuto di riqualificare detto posto, bandendo la selezione interna per soli esami per la copertura del posto previsto in pianta organica di **COLLABORATORE CONTABILE**, categoria C livello evoluto, preposto all'Ufficio Tributi ed Entrate, con piena autonomia.*

*Il dipendente addetto alla gestione dei tributi, sig.a Megale ha superato la predetta selezione e giusta delibera nr. 11 d.d. 5/02/2019, a far data dall' 1.02.2019 è stata inquadrata nel posto di Collaboratore contabile, cat. C livello base I^ posizione retributiva.. Ne*

*conseguenze che a partire dalla medesima data, la responsabilità gestionale (ed operativa) per i diversi tributi, nei due Comuni del sub ambito Denno e Ton, farà capo al predetto Funzionario, previa nomina di competenza delle rispettive Giunte comunali.*

*L'Imposta Municipale Propria (LMU.), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), per le quali è ancora possibile effettuare l'attività di controllo ed accertamento, nonché la Tosap e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS., sono i tributi per i quali è prevista la nomina di un Funzionario al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.*

*Pertanto, in relazione ai predetti tributi ed in base a quanto fin qui relazionato,*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visti gli artt. 11 e 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale prevede che il Comune designa un Funzionario, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale rispettivamente dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni, e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se in gestione diretta; peraltro si osserva che l'imposta sulla pubblicità e il diritto per le pubbliche affissioni, nel Comune di Denno, è servizio esternalizzato e dato in concessione a terzi.

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011.

Visto che il comma 13, dell'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra l'altro, che «restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006».

Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile all'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale «*Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi*».

Visto l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamata la L.P. 1 del 22 aprile 2014 che ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina statale della TASI e dell'IMU introducendo l'art. 21 bis nella L.P. n° 36 del 15 novembre 1993.

Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune designa il funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Appurato che il Comune ha facoltà di emanare un' unica delibera di nomina del responsabile IUC oppure più delibere in relazione alle diverse componenti di tale tributo.

Richiamato l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che l' istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, - "legge finanziaria provinciale per il 2015" - che ha istituito a partire dall'anno 2015 l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), la quale è applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia autonoma di Trento, in sostituzione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Visto l'art. 8, comma 5, della Legge n. 14 del 30 dicembre 2014, secondo cui *"la Giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMI.S., compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo"*.

Dato atto che la predetta norma dispone espressamente che:

- *"il responsabile venga individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale"*;

- *"il Comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei"*.

Precisato che finora la gestione dei tributi sopramenzionati, di competenza del Comune di Denno, era attribuita al responsabile finanziario, signora Riccarda Angeli.

Richiamate espressamente le delibere giuntali nr. 2 d.d. 13/01/1998 (TOSAP), la nr. 40 d.d. 15/05/2012 (IMUP) e la nr. 38 d.d. 28/04/2015, e quelle che pur non nominate riguardano l'individuazione del "Funzionario responsabile", delibere che si intendono ora revocare vista l'intervenuta istituzione dell'Ufficio Entrate cui è preposta una persona che possiede i requisiti e l'esperienza necessaria per assolvere adeguatamente ai compiti assegnati a detta figura.

Sottolineato che la convenzione della gestione associata del servizio Entrate prevede si proceda per il momento per sub ambiti e che le decisioni pur comuni agli Enti partecipanti, sono riservate alle singole Amministrazioni.

Dato atto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale trasmissione, l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3/05/2018 nr. 2.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, così come richiesto dall'art. 185 della predetta LR 2/2018.

Preso atto che sulla presente deliberazione non necessita acquisire il parere di regolarità contabile (art. 185) né di attestazione di copertura della spesa (art. 187 LR 2/2018) da parte del responsabile del servizio finanziario, in quanto non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. **di nominare** per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito della vigente Convezione per la gestione associata Tributi/Entrate, subambito Denno/Ton, la dipendente rag. M. Cristina Megale, inquadrata in cat. C livello evoluto e preposta all'Ufficio "Tributi ed Entrate" dei corrispondenti Comuni, funzionario responsabile dei seguenti tributi di competenza del Comune di Denno:
  - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
  - Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
  - Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
  - Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) ;
2. **di precisare** che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;
3. **di revocare** conseguentemente le delibere giuntali nr. 2/1998, nr. 40/2012 e 38/2015 e tutte quelle seppur non espressamente richiamate, in contrasto con quanto testè deliberato;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del C.E.L. approvato con la LR n. 2/2018 al fine di consentire l'immediata operatività per gli adempimenti gestionali in argomento;
5. **di evidenziare**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3/05/2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs, 2 luglio 2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm..